

Protezione civile e soccorso in caso di catastrofi

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **25 (1978)**

Heft 11-12

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-366563>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Protezione civile e soccorso in caso di catastrofi

Osservazione della redazione

Nel numero 6/1977 della «Protezione civile» abbiamo pubblicato, a pagina 205, una relazione sull'attività della Centrale per il soccorso in caso di catastrofi in Svizzera. Facciamo oggi seguire, all'intenzione dei nostri lettori di lingua italiana, una traduzione di questo esposto.

Gs - I cantoni e i comuni possono chiamare la protezione civile ad azioni di soccorso secondo l'articolo 4, terzo e quarto capoverso, della legge sulla protezione civile.

Le organizzazioni di protezione civile devono essere preparate anche a questo genere d'intervento. Gli avvenimenti degli ultimi anni ne dimostrano la necessità. Basta ricordare le slavine sulle alpi, gli uragani e le inondazioni che hanno funestato un po' ovunque e, non da ultimo, il periodo di siccità nel 1976 che ha colpito quasi tutta la Svizzera e che ha reso necessario l'impiego di formazioni della protezione civile.

Ciò nonostante le questioni relative alla competenza e all'amministrazione non sono abbastanza note. Lo scopo del presente articolo è appunto di colmare questa lacuna. Dapprima bisogna chiarire due concetti: quello di «catastrofe» e quello di «soccorso in caso di catastrofi».

La catastrofe

È un avvenimento che causa perdite ingenti e provoca danni talmente vasti da superare le possibilità di soccorso personali e materiali della comunità colpita e che richiedono perciò un aiuto supplementare.

Il soccorso in caso di catastrofi

comprende tutte le misure prese dalle autorità per far fronte a pericoli imminenti, per evitare dei danni, per porvi rimedio, o attenuarne gli effetti e per ristabilire la calma, l'ordine e la sicurezza.

Tutte queste misure tendono a salvare vite umane, ad assistere le vittime, a combattere le cause del sinistro e a ristabilire in modo rapido e completo possibile lo stato normale.

Queste definizioni implicano per la protezione civile *tre specie di soccorso:*

1. La protezione civile mette a disposizione materiale, impianti e installazioni

secondo le istruzioni concernenti l'impiego di materiale e di impianti a scopi estranei alla protezione civile (materiale vedi FIPC 13, 27 seg. e impianti FIPC 6, 50 seg.).

2. Il soccorso immediato e spontaneo da parte di stati maggiori e di formazioni

in servizio d'istruzione in prossimità del luogo della catastrofe. In questo caso è obbligo della protezione civile d'intervenire. I direttori dei corsi o degli esercizi risp. i capi responsabili delle formazioni prendono spontaneamente le misure necessarie e avvisano gli uffici competenti.

Solo le spese supplementari sono a carico di chi ne fa richiesta, come ad esempio il noleggio di macchine edili e di veicoli, l'uso e la perdita di materiale, nonché il costo di un eventuale servizio d'istruzione prolungato, inteso a portare soccorso urgente.

La Confederazione versa i sussidi normali previsti per il servizio d'istruzione.

3. Soccorso urgente

Definizione

Per la protezione civile il soccorso urgente è sempre un compito sussidiario. Il suo impiego può essere ordinato solo se gli altri mezzi civili (polizia, pompieri, samaritani, servizi di lotta contro le inondazioni e gli idrocarburi, servizi industriali, ecc.) sono già totalmente impegnati in azioni di soccorso e non bastano ad assicurare i lavori di salvataggio più urgenti.

Criteri per l'impiego

Gli stati maggiori e le formazioni designati portano soccorso urgente nella misura a loro consentita dal livello d'istruzione e dall'efficienza del materiale.

L'impiego della protezione civile dovrebbe cessare appena che la situazione è sotto controllo. I lavori di sgombero e di riassetto non sono di sua competenza. Bisogna evitare qualsiasi concorrenza fra la protezione civile e le imprese di costruzione e di trasporto.

Obiettivo dell'intervento

Il soccorso urgente ha lo scopo di

- salvare vite umane, animali e beni

- assistere i feriti, i senzatetto e le persone bisognose
- impedire l'estendersi dei danni e l'aggravarsi dello stato d'emergenza
- superare la situazione critica, specialmente ristabilendo le vie di comunicazione (telefono, strade, ecc.).

Aspetti del soccorso urgente

L'aiuto degli stati maggiori e delle formazioni consiste segnatamente a

- fornire informazioni, collaborare con altri servizi nell'apprezzamento della situazione
- mettere a disposizione materiale e impianti
- fare intervenire specialisti, istruttori, stati maggiori e formazioni

Incorporazione

Gli stati maggiori e le formazioni chiamati ad azioni di soccorso urgente si compongono, in primo luogo, di persone obbligate a prestare servizio nella protezione civile con una certa esperienza. Fanno eccezione le persone che fanno già parte delle squadre di primo intervento (pompieri, samaritani e altri membri di corpi di soccorso volontari). Grazie ad un'accurata selezione, è possibile garantire un assetto tecnico efficiente degli effettivi di tutti i mezzi di cui dispone il comune per un impiego graduale.

Chiamata

Le autorità *politiche* cantonali e comunali, a cui incombe la dichiarazione dello stato d'emergenza, e *non* i capi locali della protezione civile sono competenti e responsabili della chiamata della protezione civile ad azioni di soccorso.

Subordinazione / collaborazione

Le autorità politiche o i loro delegati prendono contatto con il capo locale o con la persona incaricata della direzione delle operazioni, la informano circa il luogo del sinistro e l'urgenza dell'intervento e regolano i rapporti gerarchici e tattici fra i partner civili e militari.

L'esecuzione del compito spetta alla persona incaricata dell'intervento.

Spese

Le spese derivanti dall'intervento come l'indennità, la sussistenza, l'alloggio, i trasporti, l'uso e la perdita di materiale, il noleggio di macchine e di attrezzature, ecc., sono a carico di chi ha fatto domanda di soccorso urgente. La Confederazione non accorda nes-

sun sussidio. L'indennità per perdita di guadagno e le prestazioni dell'assicurazione militare sono, per contro, a suo carico.

Diritti degli obbligati a prestare servizio nella protezione civile

Gli obbligati a prestare servizio nella protezione civile chiamati ad azioni di soccorso in caso di catastrofi hanno diritto

- alla retribuzione corrispondente alla loro classe di funzione (art. 46 LPCi / art. 70 OPCi)
- all'indennità per perdita di guadagno (art. 47 LPCi / art. 73 OPCi)
- al computo dei giorni di servizio

prestiti per il calcolo della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 50 LPCi / art. 76 OPCi)

- al beneficio dell'assicurazione militare contro gli infortuni e le malattie (art. 48 LPCi / art. 74 OPCi / art. 1, cpv. 2 LAM)
- alla sussistenza, all'alloggio e al rimborso delle spese di viaggio conformemente alle istruzioni concernenti l'amministrazione della protezione civile e alla relativa appendice (IAPC e AAPC).

LPCi Legge federale sulla protezione civile

OPCi Ordinanza sulla protezione civile

LAM Legge federale sull'assicurazione militare

Conteggio

Per il conteggio delle prestazioni di soccorso urgente si raccomanda di attenersi alla contabilità tipo della protezione civile. Questo metodo, con cui si sono fatte buone esperienze, facilita notevolmente il lavoro ai contabili. Due copie dell'elenco dei partecipanti vanno inviate, al più tardi quattro settimane dopo la fine delle operazioni di soccorso, al commissariato dell'UFPC che le trasmetterà alla cassa centrale di compensazione a Ginevra.

Rollenoffset

ist nicht nur ein preisgünstiges Druckverfahren für mittlere und höhere Auflagen. Es bietet auch Lieferfristen, die sich sehen lassen dürfen.

Druckmuster und nähere Angaben über Rollenoffset erhalten Sie unverbindlich.

Vogt-Schild AG Druck und Verlag

Dornacherstrasse 35
4501 Solothurn 1
Telefon 065 21 41 31
Telex 34 646

12




Zuviel Feuchtigkeit schadet

Mit dem **Luftentfeuchter von Defensor** können Sie sich wirksam vor Materialschäden durch Rost, Schimmel, Kondensation und Fäulnis schützen.

Der **Luftentfeuchter von Defensor** ist wartungsfrei und vollautomatisch. Er braucht

keine Montage und kann stationär oder als fahrbare Einheit eingesetzt werden.

Bis zu 30 Liter Wasser pro Tag entzieht der Defensor Luftentfeuchter der Luft (je nach Modell und Raumluft-Verhältnissen).



Defensor® Luftbefeuchtung, Luftentfeuchtung Wasseraufbereitung

Defensor AG
CH-8045 Zürich, Binzstrasse 18
Telefon 01-35 91 33



Senden Sie uns Unterlagen

Name+Adresse: _____

4

ZV